

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **49/1964** (ECLI:IT:COST:1964:49)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **AMBROSINI** - Redattore: - Relatore: **CHIARELLI**

Udienza Pubblica del **04/03/1964**; Decisione del **04/06/1964**

Deposito del **16/06/1964**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **2153**

Atti decisi:

N. 49

ORDINANZA 4 GIUGNO 1964

Deposito in cancelleria: 16 giugno 1964.

Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 157 del 27 giugno 1964.

Pres. AMBROSINI - Rel. CHIARELLI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 29 novembre 1952, n. 2983, promosso con ordinanza emessa il 23 aprile 1963 dal Tribunale di Ferrara nel procedimento civile vertente tra la Società anonima bonifica Valli Staffano e Riva' e l'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, iscritta al n. 179 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 268 del 12 ottobre 1963.

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente per la colonizzazione del Delta Padano e della Società anonima bonifica Valli Staffano e Riva';

udita nell'udienza pubblica del 4 marzo 1964 la relazione del Giudice Giuseppe Chiarelli;

uditi l'avv. Aldo Formiggini, per la Società di bonifica, e il sostituto avvocato generale dello Stato Piero Peronaci, per l'Ente di riforma.

Ritenuto che il Tribunale di Ferrara, con ordinanza 23 aprile 1963, ha rimesso a questa Corte la questione di legittimità costituzionale del decreto di espropriazione 29 novembre 1952, n. 2983 (pubblicato nel supplemento della Gazzetta Ufficiale, n. 8 del 12 gennaio 1953), emesso nei confronti della Società anonima bonifica Valli Staffano e Riva', in quanto, secondo l'assunto della Società espropriata, alla data del 15 novembre 1949 il reddito dell'intera proprietà immobiliare della società stessa era inferiore al minimo stabilito dall'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

che l'ordinanza è stata regolarmente notificata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 ottobre 1963, n. 268;

che in questa sede per la Società anonima bonifica Valli Staffano e Riva' si sono costituiti gli avvocati Claudio Mursia, Aldo Formiggini e Francesco Toscano, depositando le deduzioni in data 31 ottobre 1963 e una memoria il 20 febbraio 1964, e concludendo perché sia dichiarata la illegittimità costituzionale del predetto decreto di scorporo;

che in rappresentanza dell'Ente per la colonizzazione del Delta Padano si è costituita l'Avvocatura dello Stato, depositando le deduzioni in data 12 agosto 1963, e una memoria il 17 febbraio 1964, con le quali si chiede che la Corte voglia ordinare la restituzione degli atti al Tribunale di Ferrara, perché l'ordinanza di rimessione a questa Corte manca della motivazione specifica richiesta dalla legge, non essendosi pronunciata sui presupposti della questione di legittimità costituzionale e sulla esistenza di una rinuncia ad agire della Società attrice, eccepita dall'Ente convenuto;

Considerato che nella detta ordinanza non trovasi una congrua motivazione della impossibilità di definire il giudizio indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale, come richiesto dall'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, mentre, invece, in essa si afferma che l'indagine sulle eccezioni di merito avrebbe portato a una vera e propria pronuncia sulla domanda nella sua interezza;

che l'ordinanza si presenta, inoltre, insufficientemente motivata anche perché non si trovano in essa precisati i presupposti di fatto della questione di legittimità costituzionale, non risultando che il Tribunale abbia portato il suo esame su gli atti e i documenti attestanti la consistenza patrimoniale della Società bonifica Valli Staffano e Riva' al 15 novembre 1949 ed il reddito imponibile di essa, determinati secondo i criteri del Part. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, né che degli atti esibiti dalle parti abbia stabilito il valore certificativo ed abbia accertato il preciso contenuto;

che, pertanto, si rende necessario che il Tribunale proceda a una più completa indagine sulla rilevanza della dedotta questione di legittimità costituzionale ai fini del giudizio, ed ove, compiuto quest'esame, riconosca tale rilevanza, precisi i predetti elementi di fatto, come necessari presupposti per la determinazione e la soluzione della questione stessa;

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina che gli atti siano restituiti al Tribunale di Ferrara.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1964.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.